

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 625

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANFREDI, RIZZI, BETTAMIO, SCOTTI,
SCARABOSIO, GUASTI, PONZO, CAMBER, CASTAGNETTI,
LAURO, MAGRI, MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE,
MORRA, FABBRI, PESSINA, MALAN, FORLANI,
CONTESTABILE, BONATESTA, BERGAMO, SAMBIN,
MENARDI, TRAVAGLIA, MEDURI, CREMA, DEMASI,
PICCIONI, MAFFIOLI, GUBETTI, COSSIGA, MAGNALBÒ,
TAROLLI, ASCIUTTI, ALBERTI CASELLATI, NOVI, BASILE
e D’IPPOLITO VITALE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 2001

—————

Istituzione della Guardia nazionale

—————

ONOREVOLI SENATORI.

Premessa

A decorrere dal 2007 non avremo più la leva obbligatoria. Così ha voluto il Parlamento, a grande maggioranza, con la legge 14 novembre 2000, n. 331.

Indubbiamente, gli interventi militari che si rendono necessari ai giorni nostri, oltre a richiedere armamenti sofisticati e tecnologie d'avanguardia, necessitano di risorse umane di alta professionalità.

Persistono peraltro tre problemi di fondo, la cui soluzione, a nostro avviso, non è ancora in vista.

Il primo riguarda l'effettiva capacità dell'Italia di avere Forze armate professionali efficienti e nell'entità voluta.

E' innegabile infatti che, nonostante la serata attività promozionale, prevedibilmente non si riuscirà a coprire le esigenze nè si può affermare che il livello culturale degli aspiranti volontari sia eccellente.

Il secondo problema è riferito al pericolo che l'abolizione della leva e l'istituzione di Forze armate di mestiere separi irreparabilmente le stesse dal paese e dalla gente.

Esso interessa ovviamente, soprattutto, l'Esercito perchè è la Forza armata che opera prevalentemente con l'impiego dell'elemento umano.

Questo fenomeno negativo ha l'effetto di estraniare i soldati dalle finalità peculiari di ogni esercito: il senso di appartenenza al proprio popolo, che è sempre stato e continuerà ad essere il fattore determinante quando è un pericolo l'integrità e la salvaguardia del paese.

Il terzo problema riguarda la possibilità di avere sufficienti riserve addestrate, esigenza assicurata quando l'Esercito è di leva, ma non quando l'Esercito è di professionisti.

La riforma delle Forze armate varata nell'anno 2000 può, in altri termini, essere pregiudicata se non si risolvono i tre ordini di problemi ai quali si è accennato.

Un patrimonio in pericolo: le truppe alpine

Le truppe alpine sono una realtà che da 120 anni somma brillantemente in sé le caratteristiche di efficienza, di stretto legame con la propria gente e di serbatoio di riserve addestrate, in armi e in congedo.

Grazie al particolare reclutamento regionale, allo spiccato spirito di corpo, all'addestramento condotto in ambiente difficile, allo stretto rapporto tra comandanti e gregari, all'abitudine ad operare in piccoli nuclei, le truppe alpine sono un patrimonio dell'Italia che tutto il mondo ci invidia. La loro forza è (meglio dire era!) la coscrizione obbligatoria, che da un paio di anni si è praticamente inaridita a causa della eccessiva sperequazione delle agevolazioni fra chi sceglie il servizio civile e chi accetta di fare il servizio militare.

Oggi i volontari reclutati nelle Truppe alpine provengono dalle aree più disparate della penisola, prevalentemente dal centro-sud e non rispettano quel rapporto essenziale tra gli alpini e la propria gente che è, appunto, il segreto delle stesse.

A prescindere, quindi, dalla professionalità dei volontari, avremo in futuro «soldati con il cappello alpino» ma non avremo più «Alpini».

Una proposta di soluzione

Ci possiamo permettere di lasciare incompleta o, peggio, di vanificare la riforma delle Forze armate e, in particolare, di buttare al

vento un patrimonio come quello delle Truppe alpine?

Solo fra anni, o decenni, ci si accorgerà che sarebbe stato più lungimirante non eliminare la leva, bensì riformarla rendendola efficiente, ma ci si rende conto che, oggi, non è proponibile un ritorno puro e semplice anche solo ad un sistema misto (coscrizione obbligatoria e reclutamento volontario).

Per completare la riforma sotto i tre aspetti illustrati e salvaguardare le Truppe alpine nel rispetto sia della legge n. 331 del 2000, sia della legge 6 marzo 2001, n. 64, la soluzione può essere individuata nel rispetto di due criteri fondamentali:

- il ripristino dell'equità di diritti e di doveri tra servizio militare e servizio civile;
- il ricorso ad un reclutamento volontario, con caratteristiche di stretta regionalizzazione e di durata limitata (sei mesi) con richiami successivi negli anni.

Questo è l'obiettivo che si ripromette il presente disegno di legge.

La soluzione proposta prevede un sistema misto, componente volontaria a lunga ferma e componente volontaria a ferma breve, quest'ultima reclutata, addestrata e impiegata con criteri strettamente regionali, in analogia a quanto era attuato in origine per le Truppe alpine.

La componente a ferma breve sarà costituita da reparti leggeri, in particolare delle Truppe alpine, dotati di piena autonomia operativa e logistica, impiegabili in compiti soprattutto di difesa interna, ma anche per operazioni fuori confine oppure di protezione civile, riducendo ovviamente il periodo di servizio al minimo indispensabile (dodici mesi di servizio iniziale con successivi eventuali richiami su base volontaria).

Il volume organico complessivo rientra in quello definito con la legge n. 331 del 2000 e i contingenti annuali dei reclutati saranno ovviamente calibrati sulla base delle disponibilità finanziarie definite in sede di legge di bilancio.

Le attuali carenze addestrative saranno altresì eliminate e il servizio militare regolamentato in un quadro di assoluta parità, di obblighi e di privilegi, con il servizio civile.

I contingenti annuali dei reclutati saranno ovviamente calibrati sulla base delle disponibilità finanziarie definite in sede di legge di bilancio.

La parità di doveri e diritti contribuirà, in particolare, a riequilibrare anche il gettito dei giovani verso il servizio militare.

Si tratta, in altri termini, di istituire una vera e propria «Guardia nazionale», che avrebbe gli indubbi vantaggi di mantenere nella gente lo spirito di solidarietà verso la collettività e di rappresentare una riserva istruita impiegabile per compiti multiformi sul suolo metropolitano.

Il presente disegno di legge, suddiviso in 9 articoli, prevede quindi l'istituzione di una Guardia nazionale, quale componente dell'Esercito.

Il primo articolo istituisce la Guardia nazionale e ne stabilisce i relativi compiti. Il secondo ne delinea le caratteristiche. Il terzo, il quarto ed il quinto prevedono il reclutamento, la durata del servizio, l'addestramento e l'impiego dei reparti della Guardia nazionale. Il sesto regola l'equiparazione tra i servizi militare e civile. Il settimo illustra gli aspetti economici e finanziari del provvedimento. L'ottavo regola le norme delegate. Il nono disciplina l'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita la Guardia nazionale quale componente dell'Esercito con il compito prioritario della difesa della Patria, sancito dall'articolo 52 della Costituzione, e secondo i principi della legge 11 luglio 1978, n. 382.

2. La Guardia nazionale, nel caso di eventi o calamità, la cui gravità o estensione superino la capacità d'intervento delle forze istituzionalmente preposte, ha inoltre i seguenti compiti:

a) concorrere alla difesa delle libere istituzioni;

b) concorrere alla difesa della collettività e dei suoi beni.

3. È previsto l'impiego di personale della Guardia nazionale anche fuori dei confini dello Stato.

4. La Guardia nazionale deve essere operativa entro la fine dell'anno 2002.

Art. 2.

(Caratteristiche)

1. La Guardia nazionale è costituita da reparti leggeri dotati di completa autonomia operativa e logistica.

2. La Guardia nazionale comprende ufficiali e sottufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo e personale di truppa volontario, maschile e femminile.

Art. 3.

(Reclutamento)

1. Il personale della Guardia nazionale è reclutato su base esclusivamente regionale.

2. Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito, possono essere destinati indifferentemente a reparti della Guardia nazionale ovvero agli altri reparti dell'Esercito.

3. L'entità della Guardia nazionale rientra nel volume organico complessivo delle Forze armate, definito con legge 14 novembre 2000, n. 331. Il contingente da incorporare annualmente è in funzione del gettito regionale e degli stanziamenti annuali di bilancio.

Art. 4.

(Durata del servizio)

1. La ferma nella Guardia nazionale ha la durata, in tempo di pace, di dodici mesi. Il personale di truppa, dopo il congedo, è richiamabile in servizio fino al trentacinquesimo anno di età, per esigenze addestrative e operative.

Art. 5.

(Addestramento e impiego)

1. I reparti della Guardia nazionale sono addestrati in centri di addestramento regionali e possono essere impiegati, dopo i primi tre mesi addestrativi, per i compiti di cui all'articolo 1.

2. La dislocazione delle caserme e delle aree addestrative è definita nel rispetto dell'esigenza del criterio del reclutamento regionale, di cui all'articolo 3.

3. Al fine di favorire la tempestività d'impiego del personale eventualmente richiamato, il personale stesso, all'atto del congedo, conserva uniforme ed equipaggiamento

individuale con vincolo di buona manutenzione.

Art 6.

(Equiparazione tra servizio militare e civile)

1. Restano ferme le norme di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, per quanto riguarda l'obiezione di coscienza all'uso delle armi.

2. Il servizio militare nella Guardia nazionale, sia nel periodo addestrativo sia nel periodo operativo o di richiamo, è equiparato al servizio civile, per quanto riguarda i benefici sociali, il tempo libero e il gradimento dell'area vocazionale, compatibilmente con i risultati della selezione attitudinale.

Art. 7.

(Aspetti economici e finanziari)

1. Ai cittadini incorporati nella Guardia nazionale è corrisposto un trattamento economico pari a quello previsto per i volontari a ferma breve.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Art. 8.

(Norme delegate)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, uno o più decreti legislativi per determinare,

con riferimento alla Guardia nazionale e sulla base dei principi della presente legge:

a) i nominativi, preferibilmente trazionali, i volumi organici e l'ordinamento dei reparti che costituiscono la Guardia nazionale;

b) l'inquadramento degli ufficiali e sottoufficiali;

c) le norme relative al reclutamento, addestramento, impiego e mobilitazione;

d) la dislocazione e l'organizzazione delle caserme e delle aree addestrative;

e) le norme relative all'avanzamento e trattamento economico e previdenziale del personale;

f) i tempi di attuazione dei singoli provvedimenti.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

